

BOZZE DI STAMPA

3 novembre 2015

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (2110)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza da parte di un Governo che sceglie di evitare, anche in assenza di una situazione emergenziale, il confronto parlamentare;

il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione disciplina uno strumento legislativo eccezionale, derogatorio rispetto al generale divieto contenuto nel primo comma dello stesso articolo 77, che consente al Governo di adottare «in casi straordinari di necessità e d'urgenza [...] provvedimenti provvisori con forza di legge»;

è continuamente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale come l'utilizzo della decretazione d'urgenza abbia nella prassi superato le intenzioni dei costituenti e come esso rappresenti oggi una grave patologia che inficia il sistema delle fonti del nostro ordinamento e scardina le strutture portanti della nostra forma di governo;

il decreto-legge di cui si chiede la conversione è un esempio lampante del descritto abuso: non può non contestarsi l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza: la stessa relazione del Governo al testo originario presenta ragioni idonee a supportare la presentazione di un disegno di legge ordinaria, ma non indica alcuna situazione fattuale che giustifichi l'urgenza del provvedere;

in merito giova ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 128 del 2008 ha stabilito che la sussistenza dei presupposti «non può essere sostenuta da apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati

presupposti, né può esaurirsi nella eventuale constatazione della ragionevolezza della disciplina»;

nella richiamata relazione si legge «In passato, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha tentato di applicare la legge n. 146 del 1990 anche ai servizi di fruizione del patrimonio culturale (si veda in particolare l'indicazione immediata del 24 marzo 2015, con riguardo a uno sciopero indetto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, in quella occasione dichiarato illegittimo).» e ancora «La modifica introdotta dal presente decreto-legge appare altresì necessaria e urgente alla luce del ripetuto verificarsi, nelle ultime settimane, di manifestazioni sindacali e scioperi che hanno impedito l'apertura al pubblico e l'accesso ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica, specialmente siti di particolare interesse culturale e attrattività turistica (come Pompei e il Colosseo).»;

risulta di tutta evidenza che l'adozione del decreto-legge all'esame sia stata giustificata con il verificarsi di eventi diversi, ma accomunati dal fatto che i relativi effetti sono esauriti; a tal proposito si deve segnalare che la Corte nella stessa sentenza n. 128 del 2008 ha chiarito che «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto»;

merita inoltre di essere rilevato che, nel caso in esame, il Governo è intervenuto in una materia, il diritto di sciopero, coperta da riserva di legge (articolo 40 della Costituzione);

la *ratio* dell'istituto della riserva di legge risiede nella scelta dei costituenti di «riservare» la disciplina di talune materie alla legge, a garanzia di diritti e libertà, delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità di organi e istituzioni. È sulla base di queste premesse che la riserva di legge rappresenta un istituto di garanzia «posto in Costituzione a presidio di diritti e libertà». Non si dovrebbe, pertanto, discutere della forza formale richiesta all'atto per soddisfare la riserva, ma dell'opportunità che alcune materie non siano sottratte al dibattito parlamentare per un capriccio governativo. È necessario, pertanto, che la disciplina di materie che rappresentano il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà dei cittadini nasca dal confronto tra interessi opposti;

lo stesso inserimento, nel corso del dibattito alla Camera, dell'articolo 01 è indiretta conferma della illegittimità costituzionale del presente provvedimento. Risulta evidente infatti che si è ritenuto necessario inserire tale articolo proprio al fine di dare una qualche copertura costituzionale ad un decreto che, per le ragioni già esposte, non poteva legittimamente intervenire su materia sulla quale la Costituzione prevede una riserva di legge. E per far ciò, in maniera invero giuridicamente alquanto goffa, si è operato un richiamo all'articolo 9 della Costituzione forzandone tuttavia il testo, giacché tale articolo non annovera tra i diritti costituzionalmente riconosciuti quello alla «fruizione» del patrimonio artistico, che costituisce invece la ragione d'essere, secondo il Governo, del provvedimento in

esame. Si potrebbe insomma dire di essere in presenza di un curioso tentativo di introduzione di un diritto costituzionale mediante decretazione di urgenza;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2110.

QP2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame rappresenta l'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza da parte di un Governo che sceglie di evitare, anche in assenza di una situazione emergenziale, il confronto parlamentare;

com'è noto il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione disciplina uno strumento legislativo eccezionale, derogatorio rispetto al generale divieto contenuto nel primo comma dello stesso articolo 77, che consente al Governo di adottare «in casi straordinari di necessità e d'urgenza (...) provvedimenti provvisori con forza di legge»;

è continuamente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale come l'utilizzo della decretazione d'urgenza abbia nella prassi superato le intenzioni dei costituenti e come esso rappresenti oggi una grave patologia che inficia il sistema delle fonti del nostro ordinamento e scardina le strutture portanti della nostra forma di governo;

il decreto-legge di cui si chiede la conversione è un esempio brillante del descritto abuso: non può non contestarsi l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza; la stessa relazione del Governo presenta ragioni idonee a supportare la presentazione di un disegno di legge ordinaria, ma non indica alcuna situazione fattuale che giustifichi l'urgenza del provvedere;

in merito giova ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 128 del 2008 ha stabilito che la sussistenza dei presupposti «non può essere sostenuta da apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati presupposti, né può esaurirsi nella eventuale constatazione della ragionevolezza della disciplina»;

nella richiamata relazione si legge «In passato, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha tentato di applicare la legge n. 146 del 1990 anche ai servizi di fruizione del patrimonio culturale (si veda in particolare l'indicazione immediata del 24 marzo 2015, con riguardo a uno sciopero indetto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, in quella occasione dichiarato illegittimo).» e ancora «La modifica introdotta dal presente decreto-legge appare

altresì necessaria e urgente alla luce del ripetuto verificarsi, nelle ultime settimane, di manifestazioni sindacali e scioperi che hanno impedito l'apertura al pubblico e l'accesso ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica, specialmente siti di particolare interesse culturale e attrattività turistica (come Pompei e il Colosseo).»;

risulta di tutta evidenza che l'adozione del decreto-legge all'esame sia stata giustificata con il verificarsi di eventi diversi, ma accomunati dal fatto che i relativi effetti sono esauriti; a tal proposito si deve segnalare che la Corte nella stessa sentenza n. 128 del 2008 ha chiarito che «la persistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto»;

merita inoltre di essere rilevato che, nel caso in esame, il Governo è intervenuto in una materia, il diritto di sciopero, coperta da riserva di legge (articolo 40 della Costituzione);

non può negarsi che, seppure la giurisprudenza costituzionale, nonostante autorevole dottrina sostenga il contrario, ritenga soddisfatta la riserva di legge anche da atti con forza di legge, in tali ipotesi il vaglio sulla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza debba essere più stringente;

la *ratio* dell'istituto della riserva di legge risiede nella scelta dei costituenti di «riservare» la disciplina di talune materie alla legge, a garanzia di diritti e libertà, delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità di organi e istituzioni. È sulla base di queste premesse che la riserva di legge rappresenta un istituto di garanzia «posto in Costituzione a presidio di diritti e libertà». Non si dovrebbe, pertanto, discutere della forza formale richiesta all'atto per soddisfare la riserva, ma dell'opportunità che alcune materie non siano sottratte al dibattito parlamentare per un capriccio governativo. È necessario, pertanto, che la disciplina di materie che rappresentano il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà dei cittadini nasca dal confronto tra interessi opposti,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2110.

EMENDAMENTI

Art. 01.

01.1

PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

01.100

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

01.2

PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, la fruizione».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «nella cultura», con le seguenti: «nel settore dei beni culturali».

ORDINI DEL GIORNO

G01.1

PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);

premesso che:

l'articolo 01 del decreto-legge in esame reca l'enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;

considerato che:

l'articolo 9, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

nel Comune di Carrara la moderna tecnologia sta infliggendo alle Alpi Apuane il più grave disastro ambientale d'Europa. Le cave in cresta e gli scarti di lavorazione inquinano le sorgenti e i fiumi, i camion ammorbano l'aria di polveri sottili, le grandi opere (tunnel, viadotti, già realizzati e in progettazione) acutizzano il dissesto idrogeologico, che aumenta di anno in anno mettendo a repentaglio la salute e l'incolumità degli abitanti e modificando paesaggi millenari;

le ferite inferte al paesaggio sono evidenti. Lo sviluppo della tecnologia rende sempre più rapido il processo di distruzione sistematica delle montagne, in gran parte sbriciolate per fame scaglie per ricavarne carbonato di calcio;

impegna il Governo:

a favorire la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del territorio apuano attraverso la predisposizione di un piano nazionale di tutela delle Alpi Apuane.

G01.2

MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame nel disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (A.S. 2110);

premesso che:

secondo l'articolo 01 del decreto-legge in esame la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione»;

considerato che:

l'Italia, com'è certificato ormai nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali;

la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio-economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l'improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;

è necessario investire nella cultura sottraendosi alla semplice logica dell'*hic et nunc*, pensando soprattutto al medio e lungo termine, ripensando il bene culturale come «soggetto» e non come «oggetto», dunque non come cosa a sé, staccata da ciò che lo circonda, ma immerso in un più ampio contesto vivente in cui assume pienamente rilievo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo e mediante incentivazione economica, al fine di consentire la più vasta gamma di tutele per consentire la fruibilità del patrimonio culturale con un'estensione la più ampia possibile quanto alle diverse forme di disabilità, permanente e temporanea;

a provvedere, anche all'interno della legge di Stabilità attualmente all'esame del Senato, al reperimento di fondi che garantiscano finanziamenti costanti affinché l'incidenza delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sul totale generale del bilancio dello Stato possa divenire coerente e soprattutto adeguato per un settore strategico per l'economia e di vitale importanza qual è il comparto dei beni culturali considerato nelle sue diverse declinazioni.

G01.3

PAGLINI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);

premesso che:

l'articolo 01 del decreto-legge in esame stabilisce che la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione»;

nel medesimo articolo si dichiara di operare «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;

considerato che:

l'articolo 9, comma secondo, della Costituzione recita: «[La Repubblica] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

la «fruizione» del patrimonio culturale non rientra tra i principi fondamentali della Costituzione;

il citato articolo 01, non presente nel testo originale del decreto, ma inserito nel corso del dibattito alla Camera dei Deputati, appare dunque come una forzatura della Costituzione, finalizzata al mero scopo di assicurare una fittizia copertura costituzionale ad un decreto-legge che interviene su una materia su cui invece la Costituzione stessa indica chiaramente vigere una riserva di legge;

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 01 del decreto in esame al fine di renderlo coerente, se possibile, con il dettato costituzionale.

G01.4

PUGLIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110);

premessso che:

l'articolo 01 del decreto-legge in esame reca l'enunciazione in base alla quale la fruizione del patrimonio culturale è attività che rientra «tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;

impegna il Governo:

ad assicurare la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantendone attraverso appositi provvedimenti ed opportune risorse economiche e umane l'apertura al pubblico senza limiti di orario.

G01.100

PAGLINI, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110-A);

premessso che:

l'articolo 01 del decreto legge in esame reca l'enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;

considerato che:

la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l'improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche, prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della Certosa di Calci (PI).

G01.101

PAGLINI, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110-A);

premesso che:

l'articolo 01 del decreto legge in esame reca l'enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;

considerato che:

la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l'improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche, prevedendo, tra gli altri, il rilancio, il restauro e la valorizzazione del Castello di Sammezzano, residenza storica voluta da Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, sita in località Leccio, nel Comune di Reggello (FI).

G01.102

PAGLINI, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110-A)

premesso che:

l'articolo 01 del decreto legge in esame reca l'enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;

considerato che:

la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l'improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche, prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione della mura di Volterra (PI).

G01.103

PAGLINI, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110-A)

premesso che:

l'articolo 01 del decreto legge in esame reca l'enunciazione in base alla quale «la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione»;

considerato che:

la valorizzazione e ottimizzazione dei servizi attinenti i luoghi della cultura è da ritenersi di basilare importanza per le positive ricadute socio/economiche per il nostro Paese e che dunque emerge l'improrogabile necessità di rilanciare la cultura e i luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di investimenti, anche, prevedendo, tra gli altri, il rilancio e la valorizzazione dell'Anfiteatro romano e dell'area archeologica di Volterra (PI).

EMENDAMENTI

01.0.100

SAGGESE

Dopo l'articolo 01, inserire il seguente:

«01-bis.

(Beni privati di interesse pubblico, storico, culturale e artistico)

1. I beni immobili di proprietà privata, che rivestono particolare interesse pubblico per motivi di carattere storico, culturale ed artistico e che beneficiano o hanno beneficiato di fondi pubblici per operazioni di restauro, possono essere aperti al pubblico in occasione di eventi culturali organizzati da associazioni senza finalità di lucro, su autorizzazione della Soprintendenza competente.

2. Con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Art. 1.

1.1

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1-bis.

1.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

1.3

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «culturali»; fino alla fine del comma, con le seguenti: «culturali»: sono aggiunte le seguenti: «e paesaggistici.».

1.4

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti:» inserire le seguenti: «fatti salvi i casi di sciopero economico-politico, essenzialmente diretto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento,».

1.5

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti:» inserire le seguenti: «previa valutazione obbligatoria inerente il differimento dell'astensione ad altra data,».

1.6

DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'apertura al pubblico», fino a: «della cultura» con le seguenti: «l'apertura al pubblico ed il relativo accesso a musei, siti e spazi espositivi dei beni culturali e ambientali.».

1.7

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e comunque nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva nazionale in materia di assemblea.».

1.8

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo».

1.90

PUGLIA, PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il caso di sciopero motivato dal mancato percepimento da parte del personale interessato di due o più mensilità della retribuzione contrattualmente prevista, superiore al 90 per cento dell'importo netto per ciascuna mensilità».

1.10

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitata ai periodi di tempo stabiliti dai singoli accordi di natura contrattuale».

1.11

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitata ai periodi di tempo in cui, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali vigenti, le azioni di sciopero non possono essere effettuate».

1.12

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva in tema di assemblea».

1.13

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compatibilmente con l'esercizio del diritto di sciopero».

1.14

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rinviandone la disciplina delle modalità in sede di sessione negoziale».

1.15

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestiti interamente da soggetti pubblici».

1.16

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto delle singole autonomie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità del servizio pubblico essenziale della fruizione di musei, biblioteche e beni librari e archivistici statali, situati nei comuni, e analoghe istituzioni dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, aggiorna le forme di collaborazione, definite, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con appositi accordi e convenzioni, previo accordo tra i rappresentanti sindacali della parte datoriale e della parte dei lavoratori.

1-ter. L'integrazione degli accordi e convenzioni con i soggetti privati prevede anche la fissazione di nuovi criteri ai fini della selezione

dei beneficiari del sostegno pubblico da parte dello Stato, regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa valutazione dei seguenti risultati, anche ai fini dell'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità:

- a) la capacità di ciascun servizio privato di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
- b) la capacità di ciascun servizio privato di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto territoriale di riferimento;
- c) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
- d) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario».

1.17

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, effettua un sistema di monitoraggio e valutazione, volto a programmare e indirizzare l'azione degli operatori pubblici e privati in tema di servizi essenziali al pubblico, prevedendo in particolare:

- a) le modalità di organizzazione ed erogazione di ciascun servizio;
- b) i livelli di erogazione di ciascun servizio, in termini di rappresentazione numerica o quantitativa;
- c) le dimensioni quantitative e qualitative della domanda;
- d) la capacità di ciascun servizio di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
- e) la capacità di ciascun servizio di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto di riferimento;
- f) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
- g) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario;
- h) l'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità;

i) l'alimentazione e il potenziamento del sistema statistico nazionale sui servizi aggiuntivi culturali».

1.18

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, inserisce i predetti beni in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale».

1.19

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli enti locali interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del diritto di assemblea e del diritto di sciopero dei lavoratori».

1.20

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 non si applicano ai prestatori di lavoro del settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

1.100

LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990 n. 246, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Lo sciopero, anche se limitato a una parte del personale dipendente, deve essere proclamato:

1) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che risulti dotata di rappresentatività non inferiore al 50 per cento e sia votato da almeno il 40 per cento degli iscritti.

2) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell'azienda, o della singola unità produttiva, come definita dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza assoluta dei lavoratori interessati".

"1-ter. Il referendum di cui al precedente comma, lettera b), è regolato mediante accordo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall'impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell'impresa".

b) All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1", inserire le seguenti: "In ogni caso è fatto espresso divieto di organizzare scioperi In tutte le giornate prefestive e post-festive"».

1.101

LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990 n. 246, e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Lo sciopero, anche se limitato a una parte del personale dipendente, deve essere proclamato:

a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che risulti dotata di rappresentatività non inferiore al 50 per cento e sia votato da almeno il 40 per cento degli iscritti;

b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a *referendum* preventivo tra tutti i dipendenti dell'azienda, o della singola unità produttiva, come definita dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi. Il *referendum* è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza assoluta dei lavoratori interessati.

1-ter. Il *referendum* di cui al precedente comma, lettera b), è regolato mediante accordo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il *referendum* è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall'impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell'impresa"».

1.102

LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990 n. 246, e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Lo sciopero, anche se limitato a una parte del personale dipendente, è proclamato da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che:

a) risulti dotata di rappresentatività non inferiore al 50 per cento, sia votato da almeno il 40 per cento degli iscritti;

b) che abbia sottoposto a *referendum* preventivo tra tutti i dipendenti dell'azienda, o della singola unità produttiva, come definita dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la proclamazione dello sciopero ed abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi;

c) il *referendum* è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza assoluta dei lavoratori interessati.

1-ter. Il *referendum* di cui al precedente comma, lettera b), è regolato mediante accordo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il *referendum* è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interes-

sata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall'impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell'impresa"».

1.103

LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990 n. 246, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole: "sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1.", inserire le seguenti: "In ogni caso è fatto espresso divieto di organizzare scioperi in tutte le giornate prefestive e post-festive"».

1.24

DIVINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, inserire il seguente:

"3-bis. Quando un servizio di trasporto è svolto in regime di abbonamento, il gestore del servizio deve risarcire l'utente optando per una delle seguenti modalità:

1) prorogare la durata dell'abbonamento per un numero di giorni equivalenti a quelli in cui si sia verificata un'interruzione del servizio per sciopero superiore a tre ore;

2) applicare uno sconto sul rinnovo dell'abbonamento proporzionato al numero di giorni di scioperi superiori alle tre ore verificatisi durante la il periodo di validità dell'abbonamento medesimo;

3) restituire agli abbonati, alla scadenza dell'abbonamento, la somma equivalente al costo del biglietto giornaliero per ogni giorno di sciopero superiore alle tre ore verificatosi durante il periodo di validità dell'abbonamento medesimo"».

1.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BOTTICI

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contemperare il diritto di sciopero dei lavoratori e il diritto dell'utenza alla fruizione del patrimonio storico e artistico nazionale, i soggetti privati che operano nel settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stipulano appositi accordi sindacali per l'esercizio del diritto d'assemblea e di sciopero».

1.22

DIVINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'apertura di cui al precedente comma deve essere garantita con il personale preposto al medesimo servizio in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.23

DIVINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici essenziali di trasporto aereo, marittimo limitatamente al collegamento con le isole, ferroviario o su strada, urbano e extraurbano, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche, è istituito un premio produttività correlato al numero di biglietti emessi, ovvero al numero di abbonamenti sottoscritti, nel corso dell'anno solare ed al grado di soddisfazione dell'utente rilevabile tramite apposita strumentazione informatica per la registrazione del *customer satisfaction*».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

PAGLINI, BOTTICI, SERRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decretollegge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110),

premesso che:

il decreto in oggetto dichiara di voler migliorare, la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione,

considerato che:

in data 30 giugno 2013, il sindaco di Firenze Matteo Renzi chiuse l'accesso per tre ore a Ponte Vecchio, uno dei monumenti più visitati del mondo, creando grandi disagi tra i cittadini di Firenze e i turisti;

l'iniziativa servì per un'esposizione di auto di lusso, al solo scopo di consentire una cena privata su un luogo pubblico alla presenza dell'allora presidente di Ferrari S.p.A. Luca Cordero di Montezemolo e dei *top clients* mondiali di Ferrari;

l'iniziativa che bloccò la circolazione e l'accesso a Ponte Vecchio avvenne un sabato pomeriggio d'estate, in uno dei periodi in cui l'afflusso di turisti nel capoluogo toscano è maggiore;

senza adeguato preavviso e fino a sera i turisti e residenti trovarono l'accesso a Ponte Vecchio sbarrato da fioriere e personale di sicurezza privato, irrimediabile nell'impedire l'accesso a chiunque non fosse nella lista degli invitati,

rilevato che:

tale iniziativa creò disagi e impedì a molti turisti di ammirare uno dei luoghi più importanti del centro storico di Firenze che rientra tra i siti nazionali di valore universale riconosciuti dall'UNESCO,

impegna il Governo:

a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione evitando che monumenti nazionali e centri storici vengano chiusi al pubblico per iniziative private come quella citata in premessa.

G1.2

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame modifica la legge n. 146 del 1990 parificando «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali,

tenuto conto che:

il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 146 del 1990 recita: «Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza»;

altresì tenuto conto che alla luce delle modifiche intervenute con il decreto in esame, occorre potenziare la neutralità della Commissione di Garanzia,

impegna il, Governo:

a porre in essere iniziative, anche di carattere normativo, volte a stabilire l'impossibilità di far parte della Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990 per coloro che abbiano avuto a loro carico condanne passate in giudicato o che abbiano procedimenti penali in corso.

G1.100

PAGLINI, BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (AS 2110),

premessso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame modifica la legge n. 146 del 1990 parificando «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura» agli altri servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, sicurezza, etc.) assoggettandola dunque alle disposizioni di contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero, il godimento dei diritti della persona e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali,

tenuto conto che:

il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 146 del 1990 recita: «Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza»;

altresì tenuto conto che alla luce delle modifiche intervenute con il decreto in esame, occorre potenziare la neutralità della Commissione di Garanzia,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative, anche di carattere normativa, volte a stabilire l'impossibilità di far parte della Commissione di Garanzia di cui alla legge n. 146 del 1990 per coloro che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative o abbiano a loro carico procedimenti penali in corso.

EMENDAMENTI

1.0.1

SERRA, PUGLIA, MONTEVECCHI, CATALFO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 01 del presente decreto, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano straordinario di interventi finalizzati a garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo in particolare:

a) l'eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;

b) la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;

c) la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;

d) la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.»

1.0.4

SERRA, PUGLIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 01 del presente decreto, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano straordinario di interventi finalizzati alla formazione e alla riqualificazione del personale di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare per quanto concerne lo svolgimento di appositi servizi guida e assistenza didattica per bambini e ragazzi, nonché per il supporto a persone diversamente abili.»

1.0.2

PUGLIA, DONNO, MONTEVECCHI, BOTTICI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

1. Al fine di garantire la fruizione del patrimonio culturale, in attuazione dei principi di cui all'articolo 01 del presente decreto, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, ciascun museo e altro istituto e luogo della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cui personale addetto al servizio di bigliettazione, al servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, al servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, in una quota pari o superiore al 10 per cento, abbia maturato in un anno più di 250 ore di lavoro straordinario, è autorizzato a procedere all'assunzione, in pari quota, di ulteriore personale per i servizi interessati».

1.0.3

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, SERRA, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, BOTTICI, BLUNDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

1. Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza dell'applicazione della disciplina essenziale della pubblica fruizione del bene pubblico, la scelta di gestione dei servizi dei beni culturali, quali il servizio di bigliettazione il servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, il servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, è operata, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dagli enti titolari dei beni, in forma consortile pubblica, attraverso strutture dotate di autonomia.»

1-bis.1

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.

2.1

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.
